

STATUTO

C.S. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PERDAXIUS CA FRAZIONE IS
PILLONIS SNC

Numero REA: CA - 270812

Codice fiscale: 03430030928

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A)" all'atto n. 22.572	
S T A T U T O	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel Comune di Perdaxius la società coo- perativa denominata: C.S. Costruzioni Società Cooperativa So- ciale.	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme sulle socie- tà a responsabilità limitata.	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà es- sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di- ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse ge- nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività	

	di cui all'art. 4, finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate.	
	I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di	
	nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche	
	per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto	
	di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro su-	
	bordinato, tramite la gestione in forma associata dell'attivi-	
	tà di cui all'articolo 4.	
	La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in	
	favore della società può avvenire anche in forma di collabora-	
	zione autonoma.	
	La Società può tuttavia avvalersi della prestazione di lavora-	
	tori non soci.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene eserci-	
	tata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e	
	dei regolamenti interni.	
	La cooperativa è retta e disciplinata, senza fini di specula-	
	zione privata, secondo il principio della mutualità.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	In attuazione dello scopo mutualistico, la società - tenuto	
	conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro	
	interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, nel	
	rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà, nel	
	rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, con	

	la loro prevalente opera ed attraverso le loro prestazioni la-	
	vorative o di servizi - ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale dei cittadini, come pure ottenere per i propri	
	soci, attraverso la gestione in forma associata, continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali, con particolare riguardo all'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite	
	dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	All'uopo la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, potrà, direttamente o tramite appalti, li-	
	citazioni private, trattative private, aste pubbliche, appal-	
	ti, concorso, affidamenti diretti, da enti pubblici e privati,	
	avvalendosi se necessario di figure professionali iscritte ne-	
	gli appositi albi, svolgere le seguenti attività:	
	- lavori di edilizia in genere e, in particolare, la costru-	
	zione, la realizzazione e la ristrutturazione di edifici di	
	qualsiasi destinazione e natura:	
	- lavori di carpenteria metallica, esecuzione di lavori metal-	
	meccanici, di lavori di meccanica generale, nonché di manuten-	
	zione industriale ed edile;	
	- lavori di impiantistica edile civile ed industriale, quali	
	ad esempio impianti elettrici, idrici, termoidraulici, condi-	
	zionamento, fognario, telefonici, informatici, nonché manuten-	
	zione degli stessi;	

	- lavori di ristrutturazione, manutenzione e pulizia di edifici pubblici o privati a qualsiasi destinazione ed uso.	
	La società potrà, altresì, eseguire lavori di costruzione di edifici civili, industriali, monumentali, completi di opere connesse ed accessorie, di edilizia pubblica, opere murarie in generale ed anche relative ai complessi per la produzione e la distribuzione di energia.	
	La società potrà inoltre eseguire le seguenti attività:	
	- interventi di ripristino ambientale, quali recupero di aree industriali dismesse, messa in sicurezza siti industriali, bonifica e recupero ambientale siti industriali;	
	- lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico, nonché lavori e attività agricole e connesse allo sfruttamento dei fondi e delle risorse agricole;	
	- ideazione, realizzazione, costruzione e manutenzione di giardini, parchi, arredi urbani, piazze, impianti sportivi, toponomastica sia pubblici che privati;	
	- lavori di ristrutturazione, manutenzione e pulizia di edifici pubblici o privati a qualsiasi destinazione ed uso;	
	- costruire, acquistare o acquisire a qualsiasi titolo immobili e beni strumentali, quali officine, laboratori, rivendite, attrezzature e macchinari utili e necessari a garantire la qualità e l'efficienza dei servizi resi;	
	- lo studio e l'esecuzione di opere di assistenza tecnica nei settori del risparmio energetico, del disinquinamento e del	

	recupero ambientale;	
	- lavori di ristrutturazione, manutenzione e pulizia di edifici pubblici o privati a qualsiasi destinazione ed uso;	
	- il noleggio di attrezzature, autocarri, veicoli e mezzi da lavoro e d'opera;	
	- il commercio al dettaglio e all'ingrosso di materiale termoidraulico, di macchine ed impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria, di materiale elettrico, di ferramenta, vetro piano, di materiale elettrico e termoidraulico;	
	- commercio al dettaglio di materiali da costruzione, prodotti ed attrezzature per l'edilizia, ivi compresi gli infissi interni ed esterni in qualsiasi materiale, piastrelle, pianelle, ceramiche, sanitari, vernici, rubinetterie, materiali ed impianti idraulici, fognari, impianti d'allarme e antincendio, di materiali antinfortunistici e, più in generale, di qualsiasi prodotto necessario per la realizzazione di fabbricati di qualsiasi tipo e destinazione, compresi gli arredi e gli impianti.	
	La società potrà, infine, svolgere le seguenti attività:	
	- la gestione di case per ferie, case di riposo, case di cura e case per anziani, centri di accoglienza, piscine, centri benessere e riabilitativi, bed & breakfast, con o senza ristorante, affittacamere, alberghi e motel, residence, impianti sportivi, gastronomie, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, campeggi e aree attrezzate per roulotte, villaggi turi-	

	stici, centri di agriturismo, colonie, musei e centri cultura-	
	li;	
	- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in po-	
	sto fisso e ambulante, gestione di bar, ristoranti, pizzerie e	
	gelaterie, gestione di supermercati e attività similari, atti-	
	vità di catering.	
	- cura e gestione di verde pubblico, parchi e giardini sia per	
	pubbliche amministrazioni che per privati;	
	- organizzazione e gestione di parchi giochi ed attività ludi-	
	che.	
	La società potrà acquisire rappresentanze, mandati di commis-	
	sione e concessione nell'ambito dei settori della propria at-	
	tività; potrà concedere fideiussioni e avalli a favore di ter-	
	zi.	
	La società, nell'ambito del proprio oggetto sociale, potrà	
	promuovere o partecipare ad organismi consortili o ad altre	
	forme di associazione, anche temporanea, per l'assunzione o la	
	realizzazione di determinati lavori.	
	La cooperativa, nell'interesse dei soci, potrà inoltre svolge-	
	re qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle so-	
	praindicate, come pure compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, econo-	
	mica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, utili o necessa-	
	rie alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia	
	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.	

	La società per tutte le attività sopraindicate potrà inoltre,	
	esercitare le stesse attività con la forma del subappalto, co-	
	me pure, concedere a terzi l'esercizio mediante subappalto,	
	l'esercizio delle medesime attività potrà avvenire sia diret-	
	tamente che tramite agenti e/o rappresentanti di commercio.	
	La società potrà svolgere la propria attività sia nell'ambito	
	del territorio nazionale che all'estero.	
	La società potrà avvalersi di tutte le fiscalizzazioni, prov-	
	videnze ed agevolazioni fiscali, finanziarie e creditizie del	
	settore necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in altre società o imprese di qualunque natura, escluso lo	
	scopo di collocamento, avente oggetto analogo, affine o con-	
	nesso al proprio rilasciare fideiussioni e altre garanzie in	
	genere, anche reali, soprattutto ove ciò si reputerà conve-	
	niente ed in accordo con quanto disposto per l'ottimale prose-	
	guimento delle proprie finalità statutarie; dare adesione e	
	partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e	
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed	
	il credito; concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni	
	altra qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, come pure a favore di altre cooperative.	

	Per il perseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà	
	stipulare convenzioni con enti pubblici ai sensi dell'articolo	
	5 della Legge n. 381/1991, chiedendo, all'uopo, l'iscrizione	
	negli albi e registri previsti dalle vigenti norme in materia,	
	ivi compreso l'albo regionale delle cooperative sociali di cui	
	alla Legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 16 del 22	
	aprile 1997.	
	Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusi-	
	va o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto	
	delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate,	
	in particolare viene esclusa ogni attività che rientri nelle	
	prerogative che necessitino dell' iscrizione ad Albi profes-	
	sionali, Collegi e Ordini e ogni attività finanziaria vietata	
	dalla legge, per tempo vigente, in materia ed in particolare	
	ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del d.lgs 1° settem-	
	bre 1993, n. 385.	
	La società si inibisce l'attività di raccolta di risparmio tra	
	il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96. Peraltro,	
	è espressamente prevista la possibilità di finanziamenti dei	
	soci al fine di consentire il perseguimento dell'oggetto so-	
	ciale, entro i limiti di legge ed in conformità alle disposi-	
	zioni definite nell'articolo 11 del D. LGS n. 385/1993.	
	La cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevo-	
	lative previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie	
	per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile	

	e che l'organo amministrativo riterrà utili al fine del rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che siano in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che	
	siano in possesso dei requisiti professionali corrispondenti	
	all'oggetto sociale e, fermo restando quanto stabilito dal se-	
	condo comma dell'art. 2522 del codice civile, coloro che con-	
	dividano i fini sociali e intendano contribuire alla loro rea-	
	lizzazione.	
	I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991,	
	devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in coo-	
	perativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato sog-	
	gettivo devono rivestire la qualità di soci.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in	
	proprio imprese identiche ed affini o partecipino a società	
	che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	quella della cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La cooperativa potrà, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma,	
	del codice civile, istituire una speciale categoria di soci i	
	diritti ed obblighi dei quali sono disciplinati in quest'arti-	

	colo.	
	Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	Nella categoria speciale potranno essere iscritti soggetti	
	che:	
	- per l'interesse alla formazione ed al suo completamento sia-	
	no in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali;	
	- per il loro inserimento nell'impresa siano in grado di con-	
	correre al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'am-	
	missione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, se-	
	condo comma, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello	

statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può, dandone il preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa.

Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, allo spirare del termine di preavviso.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria quelle individuate nell'art. 11 dello statuto e:

- in caso di interesse alla formazione - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

- in caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà, anche prima del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento di diritti uguali ai soci ordinari, essere escluso dall'organo amministrativo.

Il socio appartenente alla speciale categoria che intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordina-

ri, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, deve inoltrare apposita domanda all'organo amministrativo che, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti la qualifica del socio ed alle modalità di svolgimento delle prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per l'ammissione a socio ordinario. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato è annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà inoltrare all'organo amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, tale ammontare non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto sociale e di attenersi alle deliberazioni legalmente

	adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art.	
	2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni	
	ed enti, oltre quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) per le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere i seguenti dati e notizie:	
	a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro	
	dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.	
	Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilan-	

cio o nella relativa nota integrativa le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione dovuta a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta degli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte, se il socio sia persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liqui-

dazione se il socio sia diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e all'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, può far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione;	
	b) che, con particolare gravità, si sia reso inadempiente alle	
	obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali e dai regolamenti	
	o che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	c) che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali e le de-	
	liberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo	
	con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute	
	alla società a qualsiasi titolo;	
	e) che, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con quella della cooperativa.	
	f) il socio lavoratore potrà essere escluso qualora non adem-	
	pia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, co-	
	munque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento indi-	

	cato nel regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n.	
	142/2001, e sue successive modifiche e integrazioni.	
	Il socio, infine, potrà essere escluso qualora il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso	
	in cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola pre-	
	stazione lavorativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, quarto comma, lett. c),	
	la liquidazione delle quali avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	per il socio diventa operativo e, comunque, in misura mai su-	
	periore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, che è	
	espressamente definito rimborsabile, qualora sussista ancora	
	nel patrimonio sociale e non sia stato, ai sensi dell'art.	

	2545 quinquies, terzo comma, c.c., destinato ad aumento gra-	
	tuito del capitale.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'ap-	
	provazione dello stesso bilancio.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi ed i legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presenta-	
	re, assieme alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione della	
	quota.	
	Nell'ipotesi di più eredi e legatari, essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso, dovranno indicare chi tra loro li rappresen-	
	terà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secon-	
	do e terzo comma, del codice civile.	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti ed esclusi e degli eredi del socio deceduto	
	se il rimborso non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	

	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la cooperativa, anche fuori dai limiti di cui	
	all'art. 1243 del codice civile, può compensare il debito de-	
	rivante dal rimborso delle quote, dal pagamento della presta-	
	zione mutualistica e dal rimborso dei prestiti col credito de-	
	rivante da penali, se previste dall'apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno	
	dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effet-	
	to.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è ob-	
	bligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Titolo IV	
	Art. 15 (soci volontari)	
	Requisiti:	

Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Domanda di ammissione

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25,00 euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di

lavoro da questi prestata.

Obblighi

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.

8. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 11, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III dello statuto, possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da quote trasferibili.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota pari all'importo indicato nella delibera di emissione, come disciplinato dalla lettera f) dell'art.19.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intenda trasferire le quote, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	f) l'ammontare minimo della quota sottoscrivibile da ciascun socio.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al momento dell'emissione, da 1 a 5 voti in relazione all'ammontare dei conferimenti.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superasse tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	

questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

L'assemblea dei soci stabilisce anche i compiti attribuiti
all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle quote, a
norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-
ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori.

Titolo V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresenta-
ti da quote di valore nominale ciascuna non inferiore nè supe-
riore ai limiti fissati dalla legge, precisandosi che la quota
complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore
ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti
nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.

	23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti ed esclusi ed agli eredi e legatari di soci de-	
	ceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8, se non	
	utilizzato ad altro titolo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-	
	dicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	

	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	Il termine per la presentazione del bilancio può essere proro-	
	gato sino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso	
	in cui la società dovesse essere tenuta alla redazione del bi-	
	lancio consolidato e quando lo dovessero richiedere particola-	
	ri esigenze relative alla struttura e all'oggetto della socie-	
	tà, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla ge-	
	stione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bi-	
	lancio.	
	L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali, destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	

	n. 59, nella misura prevista dalla stessa legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-	
	bili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorni.	
	L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere	

attribuiti in una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.

Titolo VI

Organi sociali

Art. 25 (Assemblea)

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo 2477, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato

	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo amministrativo.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblee)	
	L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale e con l'invio a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro soci e nello stesso termine di 8 (otto) giorni, tramite posta, con consegna a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati, o il revisore.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-	

te informato.	
Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
dei soci aventi diritto al voto.	
In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
aventi diritto al voto.	
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti	
gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
Art. 28 (Votazioni)	
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
Art. 29 (Voto)	
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano	
in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
l'ammontare della sua partecipazione.	
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo	
comma.	
I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente	
all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare,	
con delega scritta, soltanto da un altro socio avente	
diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio	

cooperatore o sovventore che non sia amministratore, sindaco, revisore o dipendente della cooperativa, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (un) socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborino all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione, oppure, in caso di mancanza o di assenza o altro impedimento dei soggetti predetti, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Organo amministrativo)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori devono essere scelti unicamente tra i soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La carica di amministratore è conferita a titolo gratuito, ferma restando la competenza assembleare per l'introduzione e la determinazione di specifici compensi.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

Art. 32 (Compiti degli amministratori)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto per legge e per statuto è riservato alla decisione dei soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più

dei componenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

**Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni
del consiglio di amministrazione)**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori - formanti il consiglio di amministrazione - il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, o dal revisore che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale e del revisore, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale o del revisore, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente del consiglio, previa apposita delibera dell'organo amministrativo potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio sindacale e revisore contabile)

Verificandosi i presupposti di legge o per volontà dell'assemblea dei soci, si provvederà alla nomina, da parte di questa, e a sua scelta, alternativamente di un Revisore o di un Organo di controllo (monocratico o collegiale), che resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Salvo diversa determinazione dell'assemblea dei soci, che in tal caso provvederà anche alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro, la revisione legale dei conti spetta all'Organo di controllo comunque composto.

L'assemblea, prima di procedere alla nomina, determinerà la composizione dell'Organo di controllo, monocratico (Sindaco unico) o collegiale (Collegio Sindacale), il quale in tale ultimo caso sarà composto da tre membri effettivi e due membri

supplenti.

L'assemblea procederà alla scelta del Revisore o dell'Organo di controllo (ed in tal caso monocratico o collegiale) nel rispetto delle disposizioni in materia tempo per tempo vigenti.

All'atto della nomina, l'Assemblea determinerà il compenso spettante all'Organo di controllo.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Titolo VIII

Disposizioni generali e finali

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto

	to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, de-	
	terminando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'atti-	
	ività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare ap-	
	positi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	zione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno es-	
	sere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecni-	
	ci, se saranno costituiti.	
	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità	
	delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	

39 di 39